

D.A. n. 6/GAB del 15/02/2022

Proroga della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata “Rocca Cavallo”

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA** la L.R. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 - *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento;*
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il DA n. 88 del 20/10/2004, pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 5/11/2004, che ha modificato il D.A. n. 91 del 30/10/2003, approvativo del *disciplinare tipo;*
- VISTO** il D.A. n. 640 del 04/11/11 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato il D.A. 91/03;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
- VISTO** il D.D.G. n. 886 del 26/07/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia con il qual è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** il Decreto Presidenziale del 24 febbraio 2021 - *Cessazione dalla carica dell'Assessore preposto all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e contestuale nomina del nuovo Assessore* – con cui la prof. Daniela Baglieri è stata nominata Assessore

regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

- VISTA** la Deliberazione n. 567 del 03/12/2020 della Giunta Regionale con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Antonio Martini;
- VISTO** D.P.Reg. n. 6279 del 21/12/2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'ing. Antonio Martini;
- VISTO** l'art. 13 della L.R. n. 9 del 15/05/2013 sulle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore per l'Energia e i servizi di P.U. n. 603 del 05/10/2015 con il quale è stata rivaluta l'aliquota di prodotto (Royalties al 31/05/2015);
- VISTO** il D.A. n. 1987 del 28/09/1990, con il quale è stata accordata all'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente "Rocca Cavallo" sita in territorio di Bronte (CT), Cesarò (ME) e Troina (EN), per la durata di anni 20 a decorrere dall'8/06/1991, ossia dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. n. 29 del 08/06/91, estesa Km². 29,33 e derivante da una parte del permesso di ricerca "Troina II", conferito allo stesso ente;
- VISTO** il D.A. n. 704 del 27/04/1992, registrato al n. 2780 del 02/07/1992 della Ragioneria Centrale della Presidenza Regionale, con il quale il titolo minerario "Rocca Cavallo", è stato trasferito alla S.A.R.C.I.S. S.p.A.;
- VISTO** il DA n. 2002 del 14/12/2007, registrato al n. 6652 del 10/01/2008 della Ragioneria Centrale della Presidenza Regionale, con il quale il titolo minerario "Rocca Cavallo", intestato alla S.A.R.C.I.S. S.p.A., è stato reintestato alla EniMedS.p.A, a decorrere dall'1/01/2006 a seguito di fusione mediante incorporazione della S.A.R.C.I.S. S.p.A.;
- VISTO** il DA n. 158 del 15/05/2013, registrato al n. 129/391 del 23/05/2013 della Ragioneria Centrale della Presidenza Regionale, con il quale è stata accordata alla EniMed S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 2, L.R. 14/2000 la proroga di anni dieci senza soluzione di continuità dal 08/06/2011 al 06/06/2021, della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Rocca Cavallo";
- VISTA** l'istanzaprot. SAGE/VP/Prot.623 del 05/06/2020, con allegata relazione tecnica, assunta al protocollo del Dipartimento Energia in data 15/06/2020 prot. n. 20285, con la quale la EniMed S.p.A. ha chiesto ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge Regionale 03.07.2000 n. 14, la proroga della concessione in argomento, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla scadenza della stessa (06/06/2021), al fine di completare lo sfruttamento del giacimento;
- CONSIDERATO** che l'istanza è stata prodotta nei termini, prima della scadenza naturale della concessione, così come stabilito dall'art. 27 della L.R. n. 14/2000;
- VISTO** il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO** il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia;
- VISTA** l'autocertificazione (Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) datata 20/07/2021, assunta al prot. n. 24059 del 20/07/2021, con la quale la società **EniMed S.p.A.** ha dichiarato che la stessa *"non è destinataria di verifiche antimafia in quanto essendo partecipata al 100% da Eni S.p.A., come quest'ultima, rientra tra i soggetti di cui all'art. 83 comma primo del D.lgs. n. 159/2011"*;

VISTO il rapporto tecnico prot. n. 3085 del 31/01/2022, con il quale l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, considerato il programma dei lavori allegato all'istanza, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga della concessione denominata convenzionalmente "Rocca Cavallo", sussistendo le condizioni favorevoli per un rendimento positivo, che giustificano il proseguimento della coltivazione del giacimento,

CONSIDERATO che esistono le condizioni di rendimento economico positivo per la ulteriore coltivazione del giacimento gassifero afferente al giacimento Rocca Cavallo;

CONSIDERATO che il concessionario ha eseguito il programma dei lavori di coltivazione, e che il nuovo programma allegato all'istanza di proroga, con spese di coltivazione e investimenti previsti per € 2.325.000,00 (duemilionitrecentoventicinquemila/00), scaturente da una spesa per costi operativi relativi all'espletamento del suddetto programma lavori stimabili in € 200.000 per le attività di *wellintegrity*(CAPEX) e in € 2.125.000 per costi operativi e di gestione della concessione (OPEX), è ritenuto idoneo a garantire l'ulteriore sfruttamento;

TENUTO CONTO che la EniMed S.p.A. ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 14/2000 ed in particolare:

- a) ha informato costantemente l'U.R.I.G. sull'andamento dei lavori in corso;
- b) ha ottemperato alle disposizioni di legge, effettuando la coltivazione del giacimento secondo regole di buona tecnica;
- c) ha adempiuto al pagamento del canone annuo superficario e delle aliquote di prodotto (royalties) previste per legge;

RITENUTO pertanto, di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga quinquennale della concessione denominata "Rocca Cavallo", dal 08/06/2021 al 07/06/2026, senza soluzione di continuità, e in conformità al parer espresso dall'URIG, sussistendo le motivazioni per il completamento di coltivazione del giacimento;

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, alla società **EniMed S.p.A.** (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo, è **accordata**, ai sensi dell'art. 27, comma 3, L.R. 14/2000 **la proroga di anni cinque** senza soluzione di continuità **dal 08/06/2021 al 07/06/2026**, della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Rocca Cavallo", ricadente nel territorio dei Comuni di Bronte, Cesarò e Troina, estesa Km² 29,33.
- Art. 2) La proroga della concessione mineraria di cui all'art.1 è accordata alle condizioni di cui al Disciplinare allegato, in particolare, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del Disciplinare Tipo, approvato con D.A n. 91/2003, modificato con D.A. n. 88/2004, al Concessionario è fatto obbligo di osservare le disposizioni in ordine al pagamento di un contributo modulato sul programma dei lavori allegato all'istanza di proroga per la realizzazione di progetti di sviluppo individuati con apposito provvedimento dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riguardo alle esigenze del territorio oggetto della Concessione.
- Art. 3) La Società Concessionaria è tenuta ad assolvere, per quanto non modificato con il presente decreto, agli obblighi e alle condizioni sanciti con l'originario provvedimento di concessione (D.A. n. 1987 del 28/09/1990 e successivi), nonché ad ogni altra prescrizioni di legge che dovessero essere impartite dall'Autorità Mineraria e di munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria.

- Art. 4) Stante quanto rappresentato nel rapporto tecnico dell'U.R.I.G., **la determinazione del contributo**, riferito all'investimento totale del nuovo programma lavori, è di€ **116.250,00**(Centosedicimiladuecentocinquanta/00) che la società **EniMed S.p.A.** dovrà versare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S.. Il capitolo su cui affluirà la somma è il 4746 (Codice SIOPE E.4.05.04.99.999) “contributo dovuto dai titolari di concessioni minerarie per idrocarburi in attuazione all'art. 8 L.R. n. 14/2000” – Titolo 2, capo 16, rubrica 3. La presente determinazione del contributo di cui all'ex art 8 della L.R. 14/2000 costituisce accertamento della relativa entrata sul capitolo 4746 per l'esercizio finanziario 2022.
- Art. 5) In attuazione dell'art. 30 della L.R. 14/2000, **al concessionario è fatto obbligo** di corrispondere alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 10/99, comma 2, lettere a) e b), **un canone annuo superficiale pari ad Euro 89,24 per Km²** e frazione di superficie occupata, **per un importo annuale pari a€ 2.617,41 (Duemilaseicentodiciasette/41)**, che sarà rivalutato annualmente dall'URIG in base alle variazioni annue dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'ISTAT, nonché un canone corrispondente ad un'aliquota royalty sulla produzione annua.
- Art. 6) Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, il canone annuo superficiale affluirà sul capitolo 2611 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), le royalties sul capitolo 7584, Titolo I - Rubrica 3 (Codice SIOPE E.3.01.03.02.001) per l'esercizio finanziario in corso del bilancio della Regione. Per gli anni successivi, gli importi sopracitati affluiranno sui corrispondenti Capitoli di competenza di ciascun esercizio finanziario.
Pertanto con il presente Decreto **si accerta l'entrata sul capitolo 2611** (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), **per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024-2025 e 2026** della superiore somma pari a € **2.617,41 * 5= € 13.087,05(tredicimilaottantasette/05)**, quale canone superficiale ex art 30 L.R. 14/2000 per l'intero periodo di proroga.
- Art. 7) Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 8) Il rilascio del presente decreto è subordinato al pagamento della tassa di Concessione Governativa Regionale di cui all'art. 6 della L.R. 24/93, pari ad **Euro 568,10**, mediante versamento su conto corrente postale, utilizzando un bollettino in bianco, debitamente compilato con tutti i dati informativi e contabili ivi richiesti. In particolare dovranno essere indicati:
numero conto corrente postale (c.c.p): 17770900
intestato a: REGIONE SICILIANA TESORERIA REGIONALE TASSE CONC. REG.
CAPITOLO 7916 CAPO 16 codice tariffa 0617
nella causale del versamento deve essere specificata:
- *Codice tariffa 0617*
 - *Annualità 2022*
 - *Tassa di rilascio*
 - *EniMed S.p.A. (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo*

Il versamento può essere effettuato, anche, mediante bonifico bancario, sul codice IBAN: IT06F0760104600000017770900.

Nello spazio destinato all'oggetto, deve essere indicato:

- *Capitolo di entrata 7916 Capo 16 codice tariffa 0617)*
- *Annualità 2022*
- *Tassa di rilascio*
- *EniMed S.p.A. (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo*

Art. 9) Il presente decreto previa pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Energia, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 L.R. 10/1999 e circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23/1999, nonché pubblicato sulla G.U.R.S.

Art. 10) La società EniMed S.p.A. è tenuta a registrare a propria cura e spese, il presente decreto presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante restituzione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11) Di dare atto che, oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 12) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li 15/02/2022

*Il Dirigente Generale
(Ing. Antonio Martini)*

*L'ASSESSORE
(Prof Daniela Baglieri)*